

**STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMICA – PENSARE SPORT**

**INDICE**

**TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI**

- Art. 1 – Denominazione, sede e colori sociali
- Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori
- Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche
- Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping

**TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI**

- Art. 7 - Requisiti per l'ammissione
- Art. 8 - Categorie di associati
- Art. 9 - Norme per l'ammissione degli associati
- Art. 10 - Diritti degli associati
- Art. 11 - Doveri degli associati
- Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
- Art. 13 – Tesserati
- Art. 13 bis – Inclusione di soggetti diversamente abili

**TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI**

- Art. 14 - Organi associativi
- Art. 15 - Assemblea degli associati
- Art. 16 - Funzionamento dell'assemblea
- Art. 17 - Assemblea ordinaria
- Art. 18 - Assemblea straordinaria
- Art. 19 - Consiglio Direttivo
- Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 21 - Presidente, presidente onorario e vice-presidente
- Art. 22 – Segretario e Tesoriere
- Art. 23 - Organo di controllo

**TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI**

- Art. 24 - Patrimonio ed entrate dell'associazione
- Art. 25 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art. 26 - Libri sociali

**TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITÀ**

- Art. 27 - Assegnazione degli Incarichi e compensi
- Art. 28 – Lavoratori e volontari
- Art. 29 - Incompatibilità
- Art. 30 - Sezioni territoriali ed operative

**TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 31 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
- Art. 32 - Scioglimento dell'associazione
- Art. 33 - Modalità di liquidazione
- Art. 34 - Regolamento interno
- Art. 35 - Disposizioni finali

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

### Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il 25 Novembre 2024 è costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. l'associazione Sportiva dilettantistica che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Dinamica - Pensare Sport anche in breve Dinamica - Pensare Sport A.S.D., con sede in Passirano.
2. L'associazione ha sede in Passirano (BS) attualmente in via XX Settembre n. 9/C, la variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
3. L'associazione potrà istituire – con delibera del Consiglio Direttivo – altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati ed agli atleti.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente
6. I colori sociali sono il bianco e il verde.

### Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
- Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- Sovranità dell'assemblea degli associati;
- Diritto di voto per tutti gli associati (maggiori di età) in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- Principio del voto singolo;
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;

- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
  - Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.
2. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.
  3. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ed connesse alla disciplina L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale:
2. l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alla disciplina sportiva della Ginnastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, Ginnastica Artistica); alla Danza Sportiva, Pallavolo, Sport Rotellistici, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti. Più' in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
3. Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive;
4. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e atleti tesserati.  
Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
  - a) Organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e campus;
  - b) Costituire squadre agonistiche di atleti agonisti, e formare atleti agonisti onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali tesserando gli atleti;
  - c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;
  - d) Svolgere attività culturali, da intendersi quali attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali dell'associazione, ai sensi degli artt. 7, comma 1 lett. b) e 9 del D. Lgs. 36/2021.

#### **Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali**

1. L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, purché strettamente connessa al fine istituzionale e secondo i criteri ivi indicati ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9. In particolare, l'associazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
  - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
  - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
  - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
  - esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
  - organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
  - svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
  - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  - svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.
3. L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

#### **Art. 5 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping**

1. L'associazione richiederà ove fosse necessario, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione è iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
2. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
3. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021
4. In particolare, l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni – comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
5. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e/o dell'ente di promozione, ove previsto per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei consigli.

## TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

### Art. 7 - Requisiti per l'ammissione ad associato

1. Possono essere associati (o soci – i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.
4. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.
5. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale – Ente di Promozione di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

## **Art. 8 - Categorie di associati**

1. Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:
  - *Soci ordinari*: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
  - *Soci sostenitori*: sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal Consiglio Direttivo.
  - *Soci onorari*: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del Consiglio Direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari in considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro. Sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

## **Art. 9 - Norme per l'ammissione degli associati**

1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo.
2. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.
3. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, di condividerne gli scopi e le finalità associative, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.
4. La domanda di ammissione è vagliata dal Consiglio Direttivo il quale, con cadenza almeno mensile, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
5. In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l'art. 16 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni: Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
6. L'eventuale diniego all'adesione, espresso dal Consiglio Direttivo non deve essere motivato e contro tale decisione non è ammesso appello.

## **Art. 10 - Diritti e doveri degli associati**

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori

4. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali, iscritti almeno da 2 anni, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.
5. I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro 15 giorni dall'inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile. Il mancato pagamento della quota associativa annuale, comporta l'immediata decadenza dalla qualifica di Associato (Socio)
6. Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati ed aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.
7. Tutti i soci hanno il dovere di:
  - a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
  - b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
  - c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
  - d) corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
  - e) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento e formazione dei consociati;difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

#### **Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari**

1. La qualifica di associato si perde per:
  - a) *recesso* (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto ed ha effetto immediato.
  - b) *esclusione*, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere altri soci o un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione, dei suoi componenti, dei suoi dirigenti o dei suoi atleti;
  - c) *decadenza a causa di morosità* – dichiarata dal Consiglio Direttivo senza comunicazione – in caso di ritardo protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa annuale o di eventuali contributi straordinari;
  - d) *decesso del socio*.
2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
3. La perdita della qualifica di associato ha effetto immediato dalla decisione del Consiglio Direttivo, il quale non ha obbligo di comunicazione ma solo facoltà. All' esclusione non è ammesso ricorso.
4. La decadenza per morosità di cui al comma 1, lett. c), opera in via automatica senza necessità di decisione Consiliare.

### **Art. 13 - Tesserati**

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
2. Si applicano gli artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Consiglio Direttivo.
4. L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
5. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata, ai corsi o stage specifici ed alle gare o iniziative stabilite dalla Società, nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o dei contributi di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti a lui spettanti come tale.
6. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

### **Art. 13 bis – Inclusione di soggetti diversamente abili**

L'associazione promuove l'inclusione di soggetti diversamente abili attraverso le seguenti agevolazioni e iniziative:

- a) Attività dedicate: l'associazione avrà l'intento di organizzare corsi e attività sportive adatte per diversamente abili, in collaborazione con tecnici qualificati e con Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
- b) Supporto per la partecipazione a eventi sportivi: l'associazione si impegna a fornire supporto organizzativo e logistico per la partecipazione degli atleti diversamente abili a manifestazioni sportive locali, nazionali e internazionali.
- c) Collaborazione con enti specializzati: l'associazione si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni specializzate nella promozione dell'attività sportiva per diversamente abili, al fine di ampliare l'offerta formativa e sportiva

## **TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI**

### **Art. 14 - Organi associativi**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:
  - L'assemblea degli associati;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il presidente;
  - Il presidente onorario, ove nominato;
  - Il vice-presidente vicario, ove nominato;
  - Il vice-presidente, ove nominato;

- Il segretario generale, ove nominato;
  - Il tesoriere, ove nominato;
  - L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
3. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 15 - Assemblea degli associati**

1. L'assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci aderenti all'associazione, iscritti al libro dei soci da almeno 3 mesi, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o consegna diretta, ovvero, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale/nazionale ad ampia diffusione o nella bacheca presso la sede operativa. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

7. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi. Nello specifico:

8. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

9. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

-In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in caso di assenza di entrambi da un socio nominato dall'assemblea dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
2. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario.
3. Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di tre deleghe per ogni associato.
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale, a richiesta, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

#### **Art. 17 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario).
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente o dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
  - Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  - Approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 4 (quattro) anni i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati:
    - l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
    - gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
    - l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;
    - la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
    - la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;



- il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte; il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
- Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

#### **Art. 18 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente o dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

#### **Art. 19 - Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ed il limite massimo di 11 (undici) i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.
3. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
4. Il socio che desidera candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo, deve presentare una domanda al Consiglio Direttivo uscente secondo le modalità del regolamento interno dell'associazione. Il singolo candidato, deve nei termini comunicare il proprio progetto elettorale affinché il Consiglio comprenda che il candidato proponga progetti in linea con gli scopi associativi e promuoverlo per tempo agli associati. Il singolo candidato potrà agire promuovendosi in ogni modo e maniera purché consono ai regolamenti interni dell'associazione.
5. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 15 punto 7 dello statuto.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
7. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale utilizzando, al bisogno, apposito libro, anche a fogli mobili.
8. I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il presidente, il vice- presidente ed a loro discrezione il vice-presidente vicario. Possono nominare altresì il Segretario e il Tesoriere, che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.
9. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica e saranno sostituiti per cooptazione da coloro che, in sede di assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti.

10. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.
11. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni mese, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.
13. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
14. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

#### **Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.
2. In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a:
  - a) la predisposizione del programma annuale delle attività da proporre agli associati ed agli atleti;
  - b) Le decisioni in ordine all'attività agonistica degli atleti e loro modalità di partecipazione alle gare o eventi.
  - c) la verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, la valutazione dei risultati sportivi conseguiti, la vigilanza sul buon andamento della attività tecnico-sportiva;
  - d) La nomina eventuale di un Direttore Tecnico stabilendone le mansioni;
  - e) La nomina eventuale di un Direttore Sportivo stabilendone le mansioni;
  - f) la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - g) la predisposizione del bilancio sociale se obbligati da norma di legge o se deciso dal Consiglio Direttivo;
  - h) l'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e deliberazioni in ordine alle stesse;
  - i) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione;
  - j) l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi;
  - k) la tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto; la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
  - l) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori/allenatori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  - m) la convocazione delle assemblee degli associati;
  - n) la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
  - o) il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
  - p) la ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

#### **Art. 21 - Presidente, vice Presidente, vice Presidente Vicario e Presidente Onorario**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il vice-presidente vicario se eletto o il vice- Presidente, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento in quelle mansioni e funzioni del Presidente o nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo o dal presidente.
5. L'assemblea degli associati può, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato o danno lustro all'associazione. Il presidente onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

#### **Art. 22 – Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario se nominato dal Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo; coadiuva il presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali. Svolge tutte le mansioni per cui è delegato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere se nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
3. Le qualifiche di Segretario e Tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

##### **- Nel caso di assenza di Segretario e Tesoriere**

In caso di mancata nomina del Segretario e/o del Tesoriere, le relative funzioni sono svolte come segue:

##### **1. Funzioni del Segretario:**

- Le attività di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati saranno svolte dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
- La gestione della corrispondenza e la tenuta dei libri sociali obbligatori saranno assegnate a un membro del Consiglio Direttivo individuato tramite delibera.

##### **2. Funzioni del Tesoriere:**

- La gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione sarà affidata al Presidente, che potrà delegare specifiche attività (es. riscossione quote, gestione contabilità) a un altro Consigliere con delibera del Consiglio Direttivo.
- La firma per operazioni bancarie e postali sarà esercitata dal Presidente, salvo diversa indicazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

##### **3. Attribuzione temporanea:**

- Le funzioni mancanti devono essere riassegnate formalmente entro 90 giorni dalla vacanza, per garantire una gestione ordinata e trasparente.

#### **Art. 23 - Organo di Controllo**

1. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile.
2. In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.
3. L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge o su decisione dell'assemblea, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.
4. L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
5. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.
7. L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.
8. I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI**

##### **Art. 24 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione**

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:
  - a) Fondo di dotazione iniziale.
  - b) Quote associative versate in sede di iscrizione ed annualmente dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
  - c) Avanzi di bilancio accantonati a riserva;
  - d) Contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;
  - e) Donazioni, lasciti ed eredità.
  - f) Tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.
2. Le Entrate dell'associazione sono costituite da:
  - a) Quote associative annuali versate dagli associati;
  - b) Riscossione di quote per la frequenza di corsi, gare o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
  - c) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai tesserati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - d) Contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
  - e) Eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
  - f) Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale.



#### **Art. 25- Esercizio Finanziario e Bilancio – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 19 (decadenza) comma 10.

Nello specifico:

1. L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.
3. I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 20 giorni.
5. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo o del revisore, se nominato, da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.
6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

#### **Art. 26 - Libri sociali**

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il Consiglio Direttivo. I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia motivata e giustificata richiesta per iscritto all'associazione;

## TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI- INCOMPATIBILITÀ



### Art. 27 - Assegnazione degli incarichi e compensi

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura. Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica.
3. L'organo amministrativo può tuttavia attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'eventuale organo di controllo o al revisore, devono essere riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute
5. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione in determinati incarichi, stabiliti dal Consiglio Direttivo, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese, con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

### Art. 28 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

#### **Art. 29 – Incompatibilità**

La funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.

#### **Art. 30 - Le sezioni – trasformazione – Terzo settore**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

### **TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 31 – Vincolo di giustizia e Clausola compromissoria**

1. L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà o è affiliata e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.
2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.
3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

#### **Art. 32 - Scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i due terzi dei soci presenti all'assemblea.
2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:
  - rinuncia alla qualifica di tutti i associati.
  - mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
  - Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

#### **Art. 33 - Modalità di Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto per finalità di natura sportiva o, in mancanza, sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri enti che perseguano scopi analoghi. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### **Art. 34 - Regolamento Interno**

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 35 –Norme Di Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

**Passirano, li 25/11/2024**

*"Esente da bollo ex art. 27-bis allegato B,  
d.p.r. n. 642/72"*

*Francesco Belli  
Giovanna Gorgin  
Massimo Pescotti  
[Signature]*